

DELIBERA N. 243/04/CSP

**Esposto presentato dai Consiglieri Regionali**

**Maurizio Dinelli (Presidente del Gruppo di Forza Italia alla Regione Toscana),  
Maurizio Bianconi (Presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale alla Regione  
Toscana) e Marco Carraresi (Presidente del Gruppo Udc alla Regione Toscana) nei  
confronti della Giunta Regionale della Toscana e delle emittenti televisive toscane  
“Teletruria”, “Telegranducato”, “Canale 10”, “Antenna 3”, “Telegolfo”,  
“Teletirreno”, “Rtv2”, “Canale 39”, “Televaldimagra”, “Videofirenze”, “Toscana  
Channel”, “Italia 7”, “Toscana Tv”, “Tvl”, “Tv Prato”, “Canale 3 Siena”, “Canale  
50”, “Antenna 5”, “Noi Tv” e “Teleriviera” per la presunta violazione della legge  
22 febbraio 2000, n. 28**

**L’AUTORITA’**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 ottobre 2004;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 234/04/CSP del 16 settembre 2004, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati in sette collegi uninominali, fissate per il giorno 24 ottobre 2004*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 21 settembre 2004;

VISTA la nota della Guardia di Finanza – Comando provinciale di Firenze, pervenuta in data 4 ottobre 2004 (prot. n. 22309/04/NA), recante l’esposto dei consiglieri regionali della Toscana Maurizio Dinelli (Presidente del Gruppo di Forza Italia), Maurizio Bianconi (Presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale) e Marco Carraresi (Presidente Gruppo UDC) nel quale si assume la presunta violazione da parte delle emittenti televisive toscane “*Teletruria*”, “*Telegranducato*”, “*Canale 10*”,

“Antenna 3”, “Telegolfo”, “Teletirreno”, “Rtv2”, “Canale 39”, “Televaldimagra”, “Videofirenze”, “Toscana Channel”, “Italia 7”, “Toscana Tv”, “Tvl”, “Tv Prato”, “Canale 3 Siena”, “Canale 50”, “Antenna 5”, “Noi Tv” e “Teleriviera” della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto hanno mandato in onda in data 30 settembre 2004, alle ore 18.00 - eccetto per l'emittente “Antenna 5” alle ore 23.05 e per “Noi Tv” alle ore 24.00 - nel corso della campagna elettorale per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati nei collegi uninominali n. 4 e n. 6 della XII circoscrizione Toscana, un rotocalco televisivo d'informazione istituzionale dal titolo “Noi, Toscana”, realizzato per conto della Giunta Regionale Toscana, a cura della Fondazione Mediateca Regionale Toscana, contenente interviste di esponenti politici e di amministratori regionali, il tutto con lesione del principio di parità di accesso ai mezzi radiotelevisivi e di parità di trattamento tra tutti i soggetti politici e dell'impersonalità ed indispensabilità della comunicazione effettuata dalla pubblica amministrazione nel periodo della competizione elettorale;

VISTA la nota del Comitato regionale delle comunicazioni della Toscana, pervenuta in data 7 ottobre 2004 (prot. n. 22536/04/NA), con la quale vengono trasmesse:

- le memorie giustificative delle emittenti televisive in questione, acquisite dal predetto Comitato regionale in data 4 ottobre 2004, nelle quali si evidenzia, in particolare, che:
  - 1) le emittenti hanno messo in onda il programma in oggetto su espressa richiesta della Fondazione Mediateca della Regione Toscana, la quale ha comunicato che non sussistevano elementi di conflittualità con le disposizioni della “par condicio”; 2) la consultazione elettorale in corso di svolgimento è relativa solo ad alcuni collegi elettorali, e, quindi, solo le emittenti rientranti nei bacini di utenza di detti territori possono considerarsi interessate dall'esposto in questione;
- il parere reso dal Presidente del Comitato regionale della Toscana al Consiglio Regionale della Toscana in data 19 aprile 2004, in materia di interpretazione dell'articolo 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 per l'emittenza locale;
- le risultanze dell'istruttoria avviata dal Comitato Regionale, dalle quali si evince che:
  - 1) il programma è stato prodotto dalla Regione Toscana attraverso la Fondazione Mediateca ed è stato distribuito dal committente, direttamente o tramite agenzia, a venti emittenti televisive; 2) di queste emittenti solo cinque sono interessate ai bacini di utenza delle elezioni suppletive (“Italia 7”, “Videofirenze”, “Toscana Tv”, “Canale 10” e “Antenna 5”); 3) nel programma “Noi, Toscana” si rileva la presenza di amministratori pubblici (Sindaci, Presidente della Regione Toscana ed assessori regionali) relativamente alle problematiche sulla raccolta dei rifiuti urbani, sul pendolarismo ferroviario in Toscana, sui programmi musicali e sugli investimenti di bilancio della Giunta regionale in materia di sanità e cultura;

VISTA la nota dell'Assessore alla comunicazione della Regione Toscana Chiara Boni, pervenuta in data 7 ottobre 2004 (prot. n. 22532/04/NA), in risposta

all'interrogazione dei consiglieri esponenti in merito alla trasmissione in oggetto, nella quale si sostiene, in particolare, che:

- a partire dal 30 settembre 2004 sono iniziate le trasmissioni di "Noi Toscana", settimanale di informazione della Giunta regionale della Toscana, programmato per sedici puntate, curato da Mediateca regionale Toscana e destinato alla diffusione su venti emittenti televisive locali toscane e su "*Toscana Channel*";
- la conclusione del ciclo avverrà alla fine del mese di gennaio 2005, prima dell'inizio delle operazioni per il rinnovo del Consiglio regionale;
- il divieto di comunicazione istituzionale previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 non può paralizzare l'attività di informazione delle pubbliche amministrazioni nell'ipotesi, come quella in esame, di elezioni limitate ad un territorio circoscritto;
- il programma non viola le disposizioni relative alla parità di accesso dei soggetti politici, ma concerne l'informazione e la comunicazione della Regione, come prevista statutariamente, con temi attinenti a politiche pubbliche di interesse generale e senza riferimenti a sigle dei partiti di appartenenza degli amministratori regionali intervenuti;
- nelle more della decisione da parte dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, si è disposta la sospensione delle trasmissioni in questione;

VISTA la successiva risoluzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana, trasmessa con nota dell'8 ottobre 2004 (prot. n. 22706/04/NA), con la quale il Comitato, all'unanimità, propone la sospensione del programma fino alla data del 24 ottobre 2004 per le emittenti che irradiano nei bacini interessati dalle elezioni suppletive e l'archiviazione del procedimento nei confronti delle altre emittenti locali;

PRESA visione della registrazione relativa al programma in questione, acquisita presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso in data 11 ottobre 2004 (prot. n. 5617/04/DGeC);

CONSIDERATO che le attività di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono consentite nel periodo elettorale solo se effettuate dall'amministrazione pubblica in forma strettamente impersonale e neutrale, limitata alla diffusione delle informazioni relative all'attività istituzionale dell'amministrazione e alle decisioni dei suoi organi, purchè essa sia realmente indispensabile per l'efficace assolvimento delle sue funzioni e non comporti il rischio, che per tale via, si fornisca una rappresentazione suggestiva, ai fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi;

CONSIDERATO che, alla luce delle modifiche introdotte in materia di emittenza televisiva locale dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in particolare, per effetto dell'articolo 11-septies della citata legge n. 28 del 2000, le disposizioni sul divieto della comunicazione istituzionale in campagna elettorale continuano ad essere vigenti e ad applicarsi nei confronti delle amministrazioni pubbliche;

RITENUTO che, nella fattispecie in esame, gli interventi degli amministratori comunali e regionali della Toscana sulle tematiche attinenti alle politiche e agli obiettivi regionali in tema di ambiente, sanità, trasporti e cultura, non presentano finalità esclusivamente informative, in quanto si concretizzano, per il concomitante svolgimento delle competizioni elettorali suppletive della Camera dei Deputati nei collegi interessati, in un'attività di propaganda dell'operato dell'amministrazione regionale, difettando, pertanto, dei requisiti di indispensabilità ed impersonalità richiesti dalla prescrizione normativa;

RILEVATO, per l'effetto, che nella trasmissione oggetto di segnalazione sussiste la violazione dell'articolo 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, limitatamente ai territori interessati dalla competizione elettorale e alle emittenti televisive che ivi irradiano la propria programmazione;

RITENUTO di aderire alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### DELIBERA

1. la sospensione fino al 24 ottobre 2004, data di svolgimento delle operazioni elettorali, della trasmissione "Noi Toscana" realizzata dalla Giunta Regionale della Toscana su tutto il territorio interessato dalle elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nei collegi uninominali n. 4 e n. 6 della XII circoscrizione Toscana, in particolare per i bacini di utenza asserviti dalle emittenti televisive toscane "Italia 7", "Videofirenze", "Toscana Tv", "Canale 10" e "Antenna 5" e dalle altre individuate dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana;
2. l'archiviazione degli atti per tutte le altre emittenti televisive toscane indicate nell'esposto;
3. l'immediato riscontro dell'avvenuto adempimento con l'invio di un fax al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie – n. telefax 081/7507828";
4. la trasmissione della presente delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana per gli adempimenti successivi.

Roma, 13 ottobre 2004

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE  
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Gloria Maria Callari